REGOLAMENTO (CEE) N. 1071/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1987

recante deroga al regolamento (CEE) n. 854/86 recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio in ordine a determinate scadenze imposte alla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 39, paragrafo 10,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 601/87 [3], la Grecia deve attenersi ai criteri previsti dall'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 per fissare entro il 10 marzo le percentuali di produzione di vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria da parte dei produttori soggetti a tale obbligo e deve informarne la Commissione entro il 15 marzo ; che tali criteri sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 816/87 della Commissione [4], ma sono stati pubblicati troppo tardi per permettere alla Grecia di rispettare i termini di cui sopra ; che è pertanto necessaria la loro proroga ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 854/86, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 il governo greco :

— stabilisce le percentuali previste al citato articolo, lettera b) entro il 10 aprile 1987 ;

— trasmette la comunicazione di cui al citato articolo, lettera c) entro il 15 aprile 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 10 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
(3) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 47.
(4) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 44.